



## CITTA' DI PORTOFERRAIO

### SCHEDA PER ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CERTO E LIQUIDO

**Creditore:** Esaom Cesa SpA con sede legale in Parma – Borgo Santa Chiara n.12 – Sede Amministrativa in Portoferraio – Via G. Cacciò n.23/25 - C.F. e P. IVA: 00225070499 – in persona del suo legale rappresentante e Amministratore Unico, Dott. Umberto Buzzoni.

**Oggetto della spesa:** Pagamento somme quantificate nella Sentenza n.4965/2018 in data 7.02.2018 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezione tributaria civile - pervenuta al prot. n. 13384/24.05.2018 via pec, sul ricorso R.G. n.20917/2014 presentato dal Comune di Portoferraio contro la Esaom Cesa SpA avverso la Sentenza n.43/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale Sezione Distaccata di Livorno;

**Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (n. e data fattura ed altra documentazione probatoria):**

Sentenza n. 4965/2018 in data 7.02.2018 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezione tributaria civile;

**Epoca della fornitura:**

Anno 2018

**Importo lordo:**

€ 4.851,36 (€ 3.000,00+accessori di legge + € 474,00 per contributo unificato)

**Motivo per il quale non è stato adottato il provvedimento di impegno**

L'ufficio tributi procede per competenza all'istruttoria del procedimento di riconoscimento del debito in parola rilevando che:

- Il debito è susseguente a Sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezione tributaria civile - per il pagamento delle relative spese.
- Non è stato assunto impegno di spesa nel corso del 2018 poiché l'Arch. Mauro Parigi, Dirigente all'epoca preposto, con nota prot. 33394 del 19/12/2018 – agli atti – ha trasmesso alla Corte dei Conti una serie di documenti inerenti la questione, per la verifica dell'eventuale sussistenza di responsabilità per danno erariale;
- Con nota prot. 19865 del 29/07 u.s. il dott. Luca Donati – agli atti – evidenziando il rifiuto verbale dell'Arch. Parigi alla sottoscrizione della scheda per il riconoscimento del debito, ha altresì sottolineato la sua impossibilità alla sottoscrizione della stessa per il diritto/dovere di astensione in quanto individuato tra i soggetti responsabili dell'eventuale danno erariale di cui alla nota prot. 33394/2018 a firma dell'Arch. Parigi.


IL DIRIGENTE AREA 1, d'ordine del Sindaco giusto decreto prot. 26592 del 10/10/2019 e sulla base della documentazione acquisita agli atti, attesta:

- 1) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e seguenti del Codice Civile e che lo stesso non trova copertura né parziale né totale tra i residui passivi risultanti dall'ultimo consuntivo approvato;
- 2) che il presente debito fuori bilancio rientra nella tipologia di cui alla lettera a) dell'art. 194 del D. Lgs. N. 267/2000.

Portoferraio, 16/10/2019

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Chiara Mancusi

Il Dirigente dell'Area 1  
Dott. Rossano Mancusi





CITTA' DI PORTOFERRAIO  
Provincia di Livorno  
Il Sindaco

Sede Municipale Via Garibaldi-57037 PORTOFERRAIO- Tel. 0565/937111- Fax 918391- Cod. fisc. 82001370491

Prot.n. 25592

Oggetto: Nomina Dirigente ad hoc per sottoscrizione schede debiti fuori bilancio.

**IL SINDACO**

Visti gli artt. 50 e 107 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2019 avente ad oggetto "RIDETERMINAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA. ORGANIGRAMMA. APPROVAZIONE";

Richiamato il Decreto Sindacale n. 10467 del 19.04.2019 con il quale veniva recepita la nuova struttura organizzativa;

Richiamate le note prot. 19865 del 29.07.2019 e prot. n. 23007 del 03.09.2019 a firma del Dirigente Area II Dott. Luca Donati con le quali evidenzia la sua impossibilità a sottoscrivere le schede relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio riferiti al contenzioso tributario Comune di Portoferraio/Esaom per il diritto/dovere di astensione derivante dal contenuto della nota prot. n. 33394 del 19.12.2019 a firma dell'Arch. Parigi Mauro e con le quali chiede al Sindaco di nominare un soggetto in sua sostituzione;

Considerato il Dott. Luca Donati, dirigente dell' Area Finanziaria, è in evidente conflitto di interessi per quanto attiene alla firma delle schede relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio riferiti al contenzioso tributario Comune di Portoferraio/Esaom;

Ritenuto necessario ed urgente procedere alla nomina di un dirigente incaricato all' uopo per assolvere alle procedure per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio riferiti al contenzioso tributario Comune di Portoferraio/Esaom;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**RITENUTA** la propria competenza ad adottare il presente atto;

**DECRETA**

1. di nominare il Segretario Generale/dirigente Area 1 quale sostituto del Dott. Donati per la firma delle schede relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio riferiti al contenzioso tributario Comune di Portoferraio/Esaom, per la sottoscrizione del parere di regolarità contabile relativo alle schede e per i procedimenti connessi alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto.

**STABILISCE**

Inoltre, che il presente provvedimento venga notificato agli interessati nelle forme di legge e trasmesso agli Uffici comunali per il seguito di competenza  
Altresì che il presente decreto non sia affisso all' albo pretorio poiché contenente dati sensibili.

Portoferraio, 08.10.2019

IL SINDACO  
Angelo Zini



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
CANCELLERIA CIVILE - SEZIONE TRIBUTARIA**

**AVVISO**

**di deposito di SENTENZA nella causa**

- 
- 1 COMUNE PORTOFERRAIO  
contro  
2 ESAOM CESA SPA

RGN: 20917/14

- 1 Avv. CANNAS LUCIANA  
VIA SESTIO CALVINO 33 - ROMA
- 2 Avv. ANTELM I VIRGILIO  
Avv. MAZZADI CLAUDIO  
Avv. BARABINO PAOLO  
Avv. ROMANELLI GUIDO FRANCESCO  
c/o  
Avv. ROMANELLI GUIDO FRANCESCO  
VIA COSSERIA 5 - ROMA FAX 063221788

---

In esecuzione dell'art. 133 cod. proc. civ. si comunica che questa Corte, con SENTENZA depositata oggi ha:

**Vedi Provvedimento Allegato**

Si invita al ritiro degli atti di causa presso l'ufficio  
restituzioni civile

IL FUNZIONARIO

---

04965.18

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TASSE  
TASSE  
ACCERTAMENTO

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

R.G. 20917/2018

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

4965

- Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente -
- Dott. LIPNA MARIA TERESA ZOCO - Consigliere -
- Dott. SINDONE MARIA STALLA - Consigliere -
- Dott. MILENA BALSAMO - Consigliere -
- Dott. ANTONIO MONDINI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 20917/2018 proposto da:

COMUNE DI CORTOMETTA in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESIO CALABRO 33, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA CANNAS, che lo rappresenta e difende presso l'ufficio di

- ricorrente -

2018

contro

201

ESCOM CERA SPA in persona dell'Amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUIDO FRANCO ROSSINI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CLAUDIO MAZZADI,  
VIRGILIO ANTELMI, PAOLO BARABINO giusta delega a  
margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 43/2014 della  
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LIVORNO, depositata il  
13/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO  
MONDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MAURO VITIELLO che ha concluso per il  
rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avvocato MASTRANGELO per  
delega dell'Avvocato CANNAS che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l'Avvocato ROMANELLI che  
si riporta agli scritti.

### Fatti della causa

1. La commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza depositata il 13 gennaio 2014, ribadendo quanto affermato in primo grado, ha considerato illegittimo l'avviso di accertamento della tassa di smaltimento rifiuti (Tarsu) per l'anno 2004, emesso dal comune di Portoferraio nei confronti della E.s.a.o.m. C.e.s.a. spa, esercente attività cantieristica, relativamente a due specchi d'acqua demaniali, limitrofi allo stabilimento industriale, dalla E.s.a.o.m. detenuti in concessione e destinati allo stazionamento di unità navali durante le fasi di allestimento o di riparazione, sul motivo che trattavasi di zone d'acqua da considerarsi pertinenze di locali aziendali "riconosciuti come produttivi di rifiuti speciali" smaltiti direttamente dalla società, sulle quali non si formavano rifiuti solidi urbani dato che non vi era presenza umana se non quella degli operai a bordo dei natanti per il compimento di lavori di cantiere, e quindi di zone suscettive, anch'esse, di dar luogo solo alla produzione di rifiuti speciali.
2. Il Comune di Portoferraio ricorre, con tre motivi, per la cassazione della suddetta sentenza.
3. La E.s.a.o.m. C.e.s.a. resiste con controricorso.

### Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, il Comune deduce, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n.3, violazione e falsa applicazione dell'art. 817 c.c. per avere la commissione tributaria considerato gli specchi d'acqua in parola, di proprietà demaniale, "pertinenze" dei locali in cui si svolge l'attività cantieristica malgrado l'art. 817 c.c. presupponga la coincidenza della proprietà dei beni principali e delle pertinenze in capo allo stesso soggetto.
2. Con il secondo motivo di ricorso, il Comune deduce, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n.5, c.p.c., illogicità e insufficienza della motivazione in ordine alla qualificazione degli specchi d'acqua come pertinenze per avere i giudici della sentenza impugnata adottato tale qualificazione senza darne spiegazione adeguata e supportata da prove e nonostante il difetto dei requisiti richiesti dall'art. 817 c.c.
3. Con il terzo motivo di ricorso, il Comune deduce, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324

c.p.c. per avere la commissione tributaria "fatto riferimento alla sentenza n.63/23/2012 emessa tra le stesse parti dalla stessa CTR, che aveva ritenuto non dovuto il tributo Tarsu riconoscendo che nelle aree industriali dove la società svolgeva la sua attività venivano prodotti rifiuti speciali smaltiti direttamente con oneri a carico della società stessa", quando, al contrario, "le statuizioni e gli accertamenti contenuti nella sentenza n. 63 non fanno stato tra le parti in mancanza di giudicato sia formale (art. 324 c.c.) che sostanziale (art. 2909 c.c.)".

4. Il primo motivo di ricorso è infondato perché non coglie il senso della sentenza criticata: nella sentenza non vi è alcun riferimento all'art. 817 c.c. e il termine "pertinenze" vi è utilizzato non in senso tecnico civilistico per qualificare gli spazi d'acqua come beni al servizio delle altre aree produttive della E.s.a.o.m. C.e.s.a. spa, ma per mettere in rilievo il collegamento e l'omogeneità tra l'attività svolta (a bordo delle imbarcazioni presenti) sugli spazi suddetti (attività di allestimento o riparazione dei natanti) e l'attività cantieristica svolta sulla terra ferma, produttive, l'una e l'altra, di rifiuti dello stesso tipo; l'omogeneità funzionale sottolineata dalla sentenza è inconciliabile con la definizione stessa di pertinenza in senso civilistico, per la quale i beni accessori sono al servizio o di ornamento dei beni principali e quindi sono destinati ad usi diversi da questi ultimi.

5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile: dopo la modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n.134/2012 -applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata successivamente alla data 11 settembre 2012 di entrata in vigore della norma modificativa-, la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione è limitata alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", con la conseguenza che, al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" nelle ipotesi di motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa od incomprensibile, che si convertono nella

violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.; nella specie, non è denunciato l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo e non è denunciata -né, stante la piena idoneità dei passaggi motivazionali di cui al punto 1 della superiore esposizione in fatto a giustificare la decisione adottata, è obiettivamente ravvisabile- alcuna delle ipotesi appena ricordate.

6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile: come affermato da questa Corte con la sentenza n. 7267 del 11/05/2012, il motivo di ricorso con il quale si censura un vizio erroneamente individuandone la tipologia è inammissibile; con il motivo di ricorso in esame, il Comune censura come violazione o falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3), un errore in procedendo (avere la commissione errato nell'applicare gli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. assumendo la circostanza che nelle aree industriali dove la società svolgeva la propria attività venivano prodotti rifiuti speciali smaltiti direttamente, dalla sentenza n.63/23/2012 malgrado la stessa non fosse passata in giudicato); tale errore avrebbe dovuto essere fatto valere ai sensi del n.4 dell'art. 360 c.p.c.; ai sensi del n.3 possono essere infatti dedotti errori relativi a leggi sostanziali ed anche errori relativi a leggi processuali sempre però che si tratti di leggi processuali destinate ad un giudice diverso da quello che ha reso la pronuncia della cui cassazione si tratta, in altri termini non errores in procedendo ma errores in iudicando de iure procedendi. Quanto precede assorbe il rilievo per cui, in realtà, la commissione, non ha assunto la ricordata circostanza dalla sentenza n.63 ma, dopo aver precisato che la circostanza risultava da tale sentenza, ha affermato che "tale circostanza è provata anche nel presente giudizio poiché sono state prodotte le fatture passive emesse dalle società che hanno provveduto alla smaltimento dei rifiuti speciali").

7. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

8. Le spese sono poste a carico del Comune di Portoferraio in quanto soccombente.


9. Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo, a carico del ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

p.q.m.


la Corte rigetta il ricorso, condanna il Comune di Portoferraio a rifondere alla

E.s.a.o.m. C.e.s.a. Spa, le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3000,00, oltre accessori di legge; dà atto dell'obbligo per il Comune di Portoferraio di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 febbraio 2018.

Il Giudice est.  
Dottor Antonio Mondini




Il Presidente  
Dottor Domenico Chindemi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 2 MAR 2018



Il Funzionario Giudiziario  
Marcello BRASCHI



Il Funzionario Giudiziario  
Marcello BRASCHI

